

Oggetto: DDL n° 569 - Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno alle cosiddette “sette”.

Illustrissimi Senatori,

sono stata audita presso la Vostra Commissione in data 21 Settembre 2011, in qualità di psicologa e membro del Direttivo della SIPR (Società Italiana di Psicologia della Religione), nonché corrispondente per l'Italia dell'ICSA (International Cultic Studies Association) fondatrice e responsabile del Centro di Informazione online SRS (Sette, Religioni e Spiritualità: www.dimarzio.it), e autrice del libro “*Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme di culto*” (Edizioni Scientifiche Ma.Gi, 2010). E' mio vivo desiderio, stante l'importanza del DDL in disamina, e l'impatto che lo stesso potrebbe avere sulla libertà di culto dei cittadini italiani, evidenziarvi quanto segue.

- **Non esiste alcun “allarme sette” in Italia**

Nel nostro Paese da anni sta venendo implementata da alcuni soggetti una sorta di “strategia del terrore” atta a lanciare il cosiddetto “allarme sette”, cavallo di battaglia della propaganda antisettaria. I movimenti “antisettari” sono un fenomeno oggetto di studio da parte della sociologia e psicologia già da decenni. Con l'aiuto dei mass-media, le associazioni antisette riescono a creare uno stato di allarme sociale e a influenzare anche chi ha il compito di affrontare l'eventuale emergenza, cioè il mondo politico. Basterebbe fare una ricerca in rete per verificare gli innumerevoli casi di falsi allarmi diffusi da queste fonti, le accuse rivelatesi infondate contro movimenti religioso/spirituali e contro singole persone, le segnalazioni di "omicidi rituali di sette sataniche" che non hanno avuto nessun riscontro, ecc. **Gli studiosi meglio referenziati in questo delicato settore confermano che in Italia non vi è alcun "allarme sette", e non vi era necessità di istituire una "squadra antisette": all'interno di alcuni gruppi religiosi certamente si compiono reati, come avviene in altre comunità, tuttavia le leggi vigenti sono più che sufficienti a punire gli illeciti.** Una particolare attenzione va ad esempio prestata ai minori, specialmente quelli a cui vengono negate le trasfusioni di sangue o le cure mediche per motivi legati alle credenze religiose. Ma questo problema può essere risolto con l'intervento del Tribunale dei minori, senza bisogno di istituire nuove categorie di reato. E' arrivato il momento di segnalare pubblicamente la grave situazione che si è creata in Italia a causa dell'azione dei gruppi antisette e di chiedere una Interpellanza Parlamentare sulle finalità, i metodi, le attività e i finanziamenti che questi gruppi ricevono, insieme a una richiesta di chiarimento sui criteri che sono stati alla base della scelta di questi gruppi come consulenti delle Forze dell'Ordine relativamente alla gestione di vari dossier riguardanti il fenomeno settario

(risorsa web: <http://raffaelladimarzio.blogspot.com/2011/02/la-fabbrica-del-terrore.html>)

- **Il DDL 569: una norma che può colpire indiscriminatamente il “dissenso”**

Il DDL 569, analogamente ad altre precedenti proposte di questo genere, non è a mio avviso in alcun modo utile a tutelare le “vittime” delle sette religiose. **Si tratta di una norma che rischierebbe di colpire indiscriminatamente anche gruppi religiosi innocui**, poiché si fonda su una nozione - quella di “manipolazione mentale” - assai incerta, di fatto difficile da accertare e, per questo, rifiutata dalla maggior parte degli studiosi. Ritengo, in base all'esperienza accumulata in oltre 15 anni di impegno e ricerca in questo campo, che il problema da affrontare sia molto complesso e le soluzioni semplicistiche come quella proposta dal DDL in esame rischiano solamente di peggiorare la situazione e acuire ancor più le sofferenze delle stesse vittime (famiglie o adepti che siano).

(risorsa web: <http://raffaelladimarzio.blogspot.com/2010/07/tasselli-di-esperienza-nono-tassello.html>)

- **Il DDL 569 non risolve il problema dell'affiliazione “non gradita”**

Se l'obiettivo del DDL è quello di restituire alle famiglie i figli o parenti irretiti dalle “sette” credo che esso sia disatteso in partenza, poiché chiunque sia veramente irretito da un leader carismatico vede nella persecuzione del suo "idolo" un segno chiaro della sua "bontà" e del suo destino "superiore" che, proprio perché tale, non viene compreso dal "mondo", cioè da chi non fa parte della “setta”. **L'esperienza insegna che il “condizionamento mentale” semplicemente si rafforza quando vengono intraprese “azioni di forza” per costringere l'adepto ad allontanarsi dal suo leader**, o viceversa. Chiunque abbia studiato a fondo i vari aspetti del complesso fenomeno dell'affiliazione ai gruppi settari e abbia accumulato anni di esperienza in centri di ascolto e consulenza sa che le cause dell'affiliazione e dei conflitti famigliari generati da quest'ultima sono molteplici, e che la “manipolazione mentale” è una spiegazione assai semplicistica, di fronte a responsabilità che non sono solo del gruppo o del leader della presunta setta, ma anche dei gruppi sociali di riferimento dell'adepto, che spesso vengono a mancare come sostegno dell'individuo.

- **E' impossibile “misurare il grado” di plagio, e in caso di approvazione del DDL tutti i gruppi religiosi – inclusi quelli maggioritari – sarebbero esposti ad accuse di “manipolazione”**

Un altro elemento discutibile di questo DDL è che non si comprende come si possa distinguere, misurare o stabilire l'esatto grado di “manipolazione” subita da una persona. **Ci sono molti casi in cui la scelta di aderire ad un gruppo religioso alternativo o minoritario è libera e serena, frutto di riflessione personale.** Come si farà a distinguere il “consenso viziato” da quello libero? Inoltre, **l'accusa di essere “setta” e di essere stato “manipolato mentalmente” – per come questi criteri sono stabiliti nel DDL - può essere rivolta a tutti i gruppi religiosi, anche a quelli che la società riconosce come maggioritari e generalmente accettati.** Inoltre, accusare qualcuno di essere “setta” equivale ad attribuire un marchio di infamia – spesso senza alcuna giustificazione - a persone, famiglie e associazioni che hanno la “colpa” di avere dei nemici, spesso ex adepti, non più d'accordo con le regole del gruppo

- **La posizione del Consiglio d'Europa contraria a “leggi speciali”**

Anche il Consiglio d'Europa, intervenendo subito dopo i gravissimi episodi di suicidi e omicidi avvenuti negli anni novanta in Europa, **si è pronunciato contro leggi speciali in materia di “sette”**, come risulta dall' importante Raccomandazione 1412 (1999) in cui, rivolgendosi agli Stati membri, proponeva diverse azioni, ma non “leggi speciali”: Il Consiglio d'Europa, al n.10 della Raccomandazione 1412 (1999), chiedeva: “ *l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale*” .

Risorsa web: <http://www.dimarzio.it/srs/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=89>

- **Manca fondamento scientifico per la nozione di “manipolazione mentale” applicata a gruppi religiosi minoritari**

La Divisione 36 dell'APA (American Psychological Association, Divisione di Psicologia della Religione) ha approvato una risoluzione nella quale dichiarava: “...**non c'è consenso sul fatto che vi siano sufficienti ricerche in ambito psicologico che pongano sullo stesso piano, dal punto di vista scientifico, la persuasione indebita non fisica (denominata anche «persuasione coercitiva», «controllo mentale», o «lavaggio del cervello») con le tecniche di influenza che sono normalmente praticate da uno o più gruppi religiosi** (APA, 1991). Il Comitato, inoltre, invitava a effettuare ulteriori ricerche in questo campo. In sostanza la risoluzione ribadisce che «non c'è consenso» tra gli psicologi sul fatto che in alcuni gruppi religiosi si pratici il cosiddetto «lavaggio del cervello». **“Il tentativo di affermare l'esistenza di processi psicologici particolari operanti nei culti è, perciò, destinato a fallire poiché chi aderisce a una religione minoritaria lo fa per le stesse motivazioni di chi aderisce a una religione riconosciuta e accettata dalla società[...]**”(<http://nuovereligionesette.blogspot.com/p/presentazione-e-indice-del-libro.html> pp 41-53).

(risorsa web: <http://raffaelladimarzio.blogspot.com/2010/07/tasselli-di-esperienza-decimo-tassello.html>)

- **Manipolazione Mentale e Disturbo Dissociativo Atipico**

La conversione religiosa e il comportamento religioso, da qualche isolato esponente del mondo dei professionisti della salute mentale, viene incluso nei disturbi descritti nel DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). I Siti Internet di associazioni antisette e quelli di ex membri, ostili al gruppo che hanno lasciato, sono quindi ricchi di riferimenti a questo Manuale Diagnostico per avvalorare un presunto fondamento scientifico della nozione di uno specifico "lavaggio del cervello": quello attuato dalle "sette" che provocherebbe, negli adepti, il disturbo dissociativo. **In realtà, in tutti i Manuali, quando si parla di lavaggio del cervello ci si riferisce a forme di pressione psicologica attuata in stato di prigionia (dove si praticano privazione del sonno, del cibo, vessazioni e umiliazioni psico-fisiche, torture ecc.), e, inoltre, il particolare relativo alla prigionia all'interno di gruppi di fanatici religiosi viene del tutto eliminato nel DSM IV, che è appunto l'edizione corrente del manuale più spesso citato – erroneamente, quindi - nell'ambiente antisette.**

(risorsa web: <http://www.dimarzio.it/srs/modules/mydownloads/visit.php?lid=221>)

- **Un fenomeno da conoscere e affrontare nel modo giusto**

Lungi dall'affermare l'inesistenza di abusi a danni di soggetti più deboli, ciò che sosteniamo è che per affrontare adeguatamente i problemi legati al fenomeno dell'affiliazione a gruppi settari di vario genere sono necessari interventi ad ampio raggio, che coinvolgano diversi enti e soggetti in campo sanitario, educativo, religioso e culturale. L'affiliazione ai nuovi culti non è un fenomeno da considerare in se stesso come "patologico" poiché **l'adesione ad una religione, maggioritaria o minoritaria, non costituisce, di per sé, un problema per la salute mentale dell'individuo.** Anzi, spesso la dimensione religiosa diventa una componente della personalità arricchente ed unificante, tanto da poterne spesso verificare gli effetti positivi sul benessere psicofisico dell'individuo. Il fenomeno si affronta adeguatamente **non istituendo nuovi reati ma promuovendo la prevenzione attraverso una corretta informazione.** Nei casi, invece, in cui l'affiliazione religiosa assume un carattere deformato fino a causare danni di vario genere alle persone, è necessario che – oltre alla sanzioni penali previste dal nostro codice, più che efficaci - vengano intraprese iniziative concrete per fornire l'assistenza e l'aiuto psicologico e pedagogico nei casi di conflitti individuali e/o familiari.

(risorsa web: <http://nuovereligioniesette.blogspot.com/p/presentazione-e-indice-del-libro.html>)

Prof. Raffaella Di Marzio

Cell: 338/9179193

Email: rdm@dimarzio.it

Per una bibliografia scientifica su tutto quanto affermato in questo documento:

<http://www.dimarzio.it/srs/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=190>